Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° | Roma - Lunedì, 26 maggio 1930 - Anno VIII | Numero 123

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50. — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 60. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 30: **Croce Rossa Italiana:** Elenco delle cartelle del prestito a premi sorteggiate nella 177ª estrazione del 1° maggio 1930 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate all'incasso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **904.**

LEGGE 1° maggio 1930, n. **612.**

Piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore e di ampliamento della città di Cremona, secondo il progetto a firma dell'ing. Carlo Gamba in data 25 agosto 1928 - Anno VI.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in iscala 1:5000 (progetto di massima), da una planimetria generale in iscala 1:2000, divisa in quattro tavole, da una planimetria in iscala 1:1000 della zona compresa fra la vecchia circonvallazione, divisa in dodici tavole, e da quattordici elenchi dei fondi da espropriare, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici e depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'espropriazione delle aree destinate a vie od a piazze e delle zone latistanti alle sedi stradali da occuparsi ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Comune procederà nei riguardi dei vari proprietari, a norma delle disposizioni generali della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, e delle disposizioni speciali contenute nella presente legge.

Art. 3.

Le indennità dovute ai proprietari degli immobili che il Comune sarà costretto ad espropriare per l'attuazione del piano regolatore della città di Cremona saranno determinate sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio contenuto entro i limiti dal 3.50 per cento al 5 per cento. Le indennità dovute ai proprietari degli immobili, che il Comune dovrà espropriare per l'attuazione del piano di ampliamento, verranno invece stabilite a norma delle disposizioni generali della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del suddetto piano regolatore e di ampliamento.

I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano regolatore e di ampliamento.

Art. 5.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 6.

Il Comune formerà per ciascun immobile da espropriare, in contraddittorio con gli espropriandi, un dettagliato stato di consistenza dei beni da espropriare, corredato dei tipi descrittivi, che sarà approvato dal Prefetto della provincia.

Art. 7.

L'elenco delle indennità di esproprio, valutate secondo quanto è disposto dal precedente art. 3, verrà trasmesso al Prefetto ai sensi degli articoli 29 e 30 della precitata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Il Prefetto determinerà l'ammontare delle somme che in via provvisoria dovranno depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quali indennità di espropriazioni ed i termini entro i quali dovranno tali somme essere depositate.

Tali provvedimenti verranno notificati agli interessati nella forma delle citazioni.

Art. 9.

Effettuato il deposito di cui all'articolo precedente, il Comune dovrà richiedere ed ottenere dal Prefetto il decreto di trasferimento provvisorio di proprietà e di immissione in possesso degli stabili descritti negli stati di consistenza e nei tipi relativi ai beni di cui al precedente articolo 6.

Art. 10.

Il decreto del Prefetto dovrà essere, a cura del Comune, registrato e trascritto nell'ufficio ipoteche ed in seguito notificato agli interessati. La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso definitiva dei beni espropriati.

Art. 11.

Le opposizioni degli interessati, trattate con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere proposte davanti alla competente autorità giudiziaria soltanto relativamente alla determinazione provvisoria della indennità e dovranno essere prodotte entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente articolo 10. Trascorso il termine su indicato senza che siano state prodotte le opposizioni, il prezzo delle indennità, come sopra determinato, diverrà definitivo ed il conservatore delle ipoteche sarà autorizzato a rendere pure definitiva la trascrizione di cui al precedente articolo 10, dietro presentazione del certificato negativo da rilasciarsi dalla Cancelleria del Tribunale di Cremona.

Art. 12.

I terreni compresi nel piano generale sono divisi in due zone:

la prima zona comprende i terreni interni alla cinta delle vecchie mura della città;

la seconda zona comprende i terreni interni alla linea di cintura descritta nello stesso piano generale.

Art. 13.

Per gli immobili compresi entro la prima zona suindicata, il contributo di cui agli articoli 77, 78 ed 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, verrà sostituito dal contributo di miglioria che il Comune avrà facoltà di istituire ed applicare in base al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulle finanze locali, previa omologazione del Ministero delle finanze.

I proprietari d'immobili sui quali, oltre alle vie o piazze, siano nel piano regolatore progettati i portici, dovranno, oltre al contributo suindicato, cedere al pubblico transito senza indennità le zone destinate ai suddetti portici.

Art. 14.

Nei riguardi dei terreni compresi nella seconda zona suindicata, il contributo, in conformità di quanto è sancito agli articoli 77 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà dovuto dai proprietari confinanti o contigui alle costruende nuove vie o piazze nella misura seguente.

Ciascuno dei proprietari confinanti con le nuove vie o con le nuove piazze, che il Comune andrà di volta in volta formando o sistemando durante l'esecuzione del piano di ampliamento, dovrà cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale il suolo stradale per la larghezza massima di metri 15 e per la lunghezza di ogni fronte di cui sia proprietario, e, qualora egli non abbia la proprietà di detto suolo, sarà tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo

dovrà pagare per rendersene cessionario. Per vie di larghezza inferiore ai metri 30 l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo resta ridotto alla metà della larghezza effettiva della costruenda via, sempre per ognuna delle due fronti. I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie, saranno tenuti a corrispondere il contributo di miglioria nella misura ed ai termini di cui al precedente articolo 13.

Art. 15.

Nell'esecuzione del piano regolatore di ampliamento, il comune di Cremona potrà valersi delle facoltà di cui all'articolo 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, relativamente alle zone laterali segnate nel piano su detto. In tale caso, ed inoltre qualora agli effetti del contributo di cui al precedente articolo 14 talune aree risultassero di difficile edificabilità, il Comune, a richiesta degli interessati, avrà l'obbligo di procedere all'espropriazione delle aree stesse in conformità alla precitata legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 16.

I proprietari dei terreni compresi entro i confini generali del piano regolatore e di ampliamento, volendo fare nuove costruzioni, modificare od ampliare quelle esistenti, dovranno attenersi alle disposizioni generali per quanto si riferisce alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse che dovranno sorgere nelle rispettive zone ad esse destinate e classificate nel piano di massima in zona a costruzione intensiva, zona industriale, zona a costruzione semi-intensiva e zona a costruzione estensiva. Sarà inoltre fatto obbligo ai proprietari su indicati di uniformarsi alle disposizioni particolari dei regolamenti comunali, edilizio e d'igiene del suolo e dell'abitato vigenti, nonchè a quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 17.

Gli acquirenti delle aree risultanti dalla demolizione di edifici espropriati o da strade soppresse, dovranno, per la costruzione di nuovi fabbricati, attenersi alle norme che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale da trascriversi nel rispettivo atto di compra-vendita delle aree, riservate le sanzioni contrattuali e regolamentari.

Il tracciamento sul terreno delle nuove linee, entro le quali dovranno sorgere le costruzioni di cui sopra, verrà eseguito alla presenza delle parti ed a cura di un tecnico appositamente designato dall'Amministrazione comunale.

Art. 18.

Il Governo avrà facoltà di approvare con Regio decreto e previa la osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni ed aggiunte del piano che, nel corso della sua attuazione, verranno dal Comune ritenute convenienti.

Art. 19.

Per l'attuazione del piano regolatore suddetto concernente la prima zona di cui al precedente art. 12, è assegnato il termine di anni venticinque dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'attuazione del piano di ampliamento relativo alla seconda zona è assegnato il termine di anni cinquanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per quanto non è previsto nella presente legge sarà applicata la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 905.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 597.

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale coloniale di Parigi, che avrà luogo nel 1931, si rende necessario di autorizzare lo stanziamento, nel bilancio del Ministero delle colonie, della somma di L. 5.000.000.

In conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri l'indicata assegnazione è da trarre dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono disponibili lire 8.210.334,90;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 5.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 23-*bis* « Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale coloniale di Parigi nel 1931 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

sto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 112. — FERZI.

Numero di pubblicazione **906.**

EGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. **599.**

Estensione alle Colonie della legge 14 giugno 1928, n. 1310, guardante gli enti, associazioni ed istituti promossi dal Partito azionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento lla Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento del Somalia Italiana;
Ritenuta la necessità di estendere alle Colonie italiane legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti r gli enti, associazioni e istituti promossi dal Partito Nanale Fascista;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per colonie, di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 14 giugno 1928, n. 1310, è estesa alle Colonie aliane colla modificazione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Agli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito azionale Fascista, per la costruzione e gestione di immobili, adibiti a sede di organizzazioni fasciste o, comunque, r scopi culturali, di propaganda o di assistenza, può essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo inistro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per colonie e per le finanze, sentito il Segretario del Partito, capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il nseguimento dei propri fini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

sto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 114. — FERZI.

Numero di pubblicazione **907.**

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. **573.**

Approvazione della convenzione riguardante la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici statali ceduti alla Società Telefonica Tirrena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 17 aprile 1925 approvata con R. decreto 23 aprile 1925, n. 508, per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico pubblico nella quarta zona;
Visto il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella seduta del 20 febbraio 1930, circa la definizione della perizia degli impianti telefonici ceduti con la convenzione sopra citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il giorno 8 febbraio 1930-VIII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze e la Società Telefonica Tirrena (TETI) per la definizione della perizia di stima degli impianti telefonici ceduti con la convenzione principale sopra citata.

La presente convenzione, da considerarsi aggiuntiva a quella principale, è esente da ogni tassa di bollo e di registro a' sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 89. — MANCINI.

Repertorio n. 134.

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1930, VIII E. F., il giorno 8 di febbraio in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente di detta Azienda, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge,

sono comparsi:

da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rap-

presentanza del Ministero delle comunicazioni, e il sig. gr. uff. dott. Nicola Muratore fu Dionisio, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: il sig. comm. rag. Giulio Del Pino fu avv. Giacomo, direttore generale della Società Telefonica Tirrena, in rappresentanza di detta Società.

Le dette parti, della cui veste e capacità mi sono accertato, hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Premesso

Che con convenzione 17 aprile 1925 — registrata a Roma l'8 maggio 1925, Atti pubblici, al n. 22178, vol. 440 — approvata con R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, l'Amministrazione dello Stato cedette alla Società Telefonica Tirrena in proprietà e in esercizio gli impianti telefonici dello Stato elencati nell'allegato I della convenzione stessa, il cui valore, a termini dell'art. 8 della medesima, doveva essere determinato da un Collegio di tre periti;

Che tale Collegio fu regolarmente costituito e fissò il valore degli impianti e delle scorte in L. 58.187.427;

Che l'Amministrazione, allo scopo di definire ed accettare la stima, procedette per proprio conto ad un rigoroso esame del risultato della perizia e rilevò in questa delle omissioni;

Che, rappresentate tali omissioni alla Società, questa oppose pregiudizialmente il carattere definitivo della perizia e contestò in merito i rilievi dell'Amministrazione;

Che le parti, allo scopo di definire la controversia, dopo opportune trattative, sono addivenute al seguente accordo transattivo, che viene stipulato come convenzione aggiuntiva alla sopra citata del 17 aprile 1925:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato dichiara di accettare ad ogni effetto e di ritenere come definitivo il risultato della perizia redatta dal Collegio peritale di cui all'art. 8 della convenzione in data 17 aprile 1925, n. 1477 di repertorio, chiusasi con verbale in data 9 febbraio 1927, per l'ammontare di L. 58.187.427 che verrà corrisposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8.

La Società stessa prende atto di tale dichiarazione.

Le parti dichiarano che la differenza risultante dai conguagli di cui all'ultima parte dell'art. 8 citato è stata già regolata.

Esse pertanto nulla più hanno a pretendere reciprocamente a tale titolo come pure per quanto si riferisce alla controversia sorta circa le differenze rilevate nelle lunghezze dei circuiti telefonici interurbani ceduti.

L'Amministrazione inoltre dichiara compreso nel valore della perizia con la presente accettato l'importo riferentesi ai collegamenti eseguiti in base alla legge n. 420 del 9 luglio 1908 e completati dalla Società dopo il 1° luglio 1925 con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

La Società, a titolo di transazione su quanto richiesto dall'Amministrazione per le omissioni di cui alle premesse della presente convenzione, si obbliga di corrispondere all'Amministrazione inoltre la somma di L. 6.323.000, aumentata degli interessi composti da calcolarsi al tasso del 5 % per il periodo compreso fra la data della presente convenzione e il 30 giugno 1945.

Tale somma verrà corrisposta a partire dal 1° luglio 1945 in dieci rate annuali comprendenti l'ammortamento e gli interessi al 5 % pari ciascuna rata al 12,94 % delle somme risultanti alla suddetta data 30 giugno 1945.

Art. 3.

Alla presente convenzione si applicano tutte le norme e condizioni stabilite dalla convenzione principale e le esenzioni fiscali.

* * *

Richiesto, ho ricevuto questo atto e, dopo averne data lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti in presenza dei testimoni, ed avuta conferma che esso corrisponde pienamente alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti.

Quest'atto, esente da ogni tassa di bollo e registro a' sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, è scritto da persona di mia fiducia ed occupa pagine cinque oltre la presente di due fogli uso bollo.

Giuseppe Pession.
Nicola Muratore
Giulio Del Pino
Cesidio Giovanni Di Pirro, teste
Giuseppe Capanna, teste
Mario Santini.

Registrato a Roma il 20 maggio 1930-VIII, n. 6787, libro 1°, vol. 490, Ufficio atti pubblici - *Gratis.*

Il direttore: *Perrone.*

Numero di pubblicazione **908.**

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 593.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Visone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1929, n. 560, col quale il comune di Visone è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Acqui;

Vista la deliberazione del podestà di Acqui rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Visone;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Visone è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **909**.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. **594**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Abbadia Alpina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2461, col quale il comune di Abbadia Alpina è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pinerolo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pinerolo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Abbadia Alpina;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Abbadia Alpina è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 109. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **910**.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. **576**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Biella ad accettare una donazione.

N. 576. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Biella è autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, disposta dai coniugi Adolfo e Camilla Rivetti per l'istituzione di una « Borsa di studio cav. avv. Silvio Corona ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **911**.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **574**.

Annullamento dei contributi scolastici di alcuni ex comuni della provincia di Trento.

N. 574. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono annullati, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi scolastici dovuti dai cessati comuni di Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Sopramonte e Villazzano (ora aggregati al comune di Trento) in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, e già fissati rispettivamente in L. 1140, L. 4898, L. 5762, L. 5094, L. 4374, L. 4592, L. 1946, L. 1276, L. 1556, L. 2904 e L. 3036 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **912**.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. **579**.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione di parte di un fabbricato e di una zona di suolo adiacente alla Cripta Mitriaca di Santa Maria Capua Vetere.

N. 579. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato di parte di un fabbricato e di una zona di suolo adiacente alla Cripta Mitriaca di Santa Maria Capua Vetere, secondo il piano e le indicazioni di cui al progetto in data 31 maggio 1928, compilato dall'Ufficio della Regia soprintendenza alle antichità di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **913**.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. **580**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Istituto sieroterapico », con sede in Bologna.

N. 580. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Istituto sieroterapico », con sede in Bologna, viene trasformato a favore dell'Opera pia « Istituto antirabico », esistente nella città medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **914**.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. **581**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Bono.

N. 581. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile », con sede in Bono (provincia di Sassari), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **915**.

REGIO DECRETO 26 aprile 1930, n. **582**.

Autorizzazione all'Associazione ligure per la protezione degli animali ad accettare un legato.

N. 582. R. decreto 26 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'in-

terno, l'Associazione ligure per la protezione degli animali, con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto in suo favore dalla signora Rodella Rosalia fu Luigi, vedova Rivara.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **916.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **583.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Carlo Scotti », in Roma.

N. 583. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Carlo Scotti », in Roma, viene trasformato nel senso che, agli attuali scopi dell'ente, è sostituito quello dell'assistenza alle gestanti povere ed alla primissima infanzia. Con lo stesso decreto è approvato, con una modifica, lo statuto organico pel governo dell'ente trasformato.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **917.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **584.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Destefanis » in Vauda Inferiore, frazione del comune di Barbania.

N. 584. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Destefanis », in Vauda Inferiore, frazione del comune di Barbania (Torino), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **918.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **585.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Vittorio Emanuele III », con sede in Zara.

N. 585. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Vittorio Emanuele III », in Zara, viene eretta in ente morale e ne è approvato, con modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **919.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **586.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dorina Abegg », in Sant'Antonino di Susa.

N. 586. R. decreto 3 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dorina Abegg », in Sant'Antonino di Susa (Torino), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Petrignano del Lago (Perugia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Petrignano del Lago (Perugia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Petrignano del Lago (Perugia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 383.

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Alessandria ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Alessandria chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Alessandria la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giu-

dizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 386.

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Vecchiano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Vecchiano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Vecchiano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 384.

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1930.

Riconoscimento del Fascio di Montieri (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montieri (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montieri (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII Registro n. 4 Finanze, foglio n. 385.

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1930.

Approvazione delle istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 7 del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato con il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3318;

Veduta la relazione e le proposte della Commissione tecnica, nominata con decreto Ministeriale 5 aprile 1929-VII per la preparazione delle nuove norme disciplinanti l'esercizio ostetrico delle levatrici;

Decreta:

Sono approvate le unite « Istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici ».

Roma, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici.

Art. 1.

Doveri della levatrice.

La levatrice, consapevole della grande importanza sanitaria e sociale della sua attività professionale, deve tenere sempre presente che la salute ed anche la vita della donna gestante o partoriente, del feto e del neonato sono ad essa affidate, e che dalla capacità, dall'accortezza, dalla prudenza che essa addimostrerà nell'assistenza ostetrica può derivare vantaggio o danno all'individuo ed alla società.

Essa deve ritenere come suo preciso obbligo quello di conservare la speciale istruzione acquistata nella scuola ostetrica, quando vi era allieva, e di perfezionarla, anzi, per il più utile suo esercizio pratico.

Art. 2.

Assistenza durante la gestazione.

Ogni levatrice, chiamata da una gestante, deve rendersi conto delle condizioni della gestante e specialmente delle condizioni preparate per l'ulteriore decorso della gravidanza e per il parto, procedendo all'esame del bacino della gestante, delle condizioni del feto nell'utero, all'esame dell'urina nei riguardi dell'albumina.

Se la donna, che la richiede, ebbe già altre gravidanze, deve indagare sul decorso di esse, per averne più facili direttive nella assistenza che è chiamata a darle.

Se la donna è alla sua prima gravidanza, la levatrice deve renderla edotta delle norme necessarie a mantenersi sana ed a preparare le condizioni utili al migliore sviluppo del feto nell'utero, al migliore decorso del parto atteso, persuadendo la donna ad abbandonare eventuali pregiudizi e conoscenze, dimostrate errate.

Deve spiegare opera per convincere la gestante, specialmente se primigravida, a richiedere l'esame ed il consiglio di un medico e, dove è possibile, quello di un ostetrico.

In caso di parto lontano, la levatrice deve far presente la necessità di un'ulteriore sorveglianza della gestazione, e, qualora constati irregolarità della gravidanza, consigliare la visita da parte del medico o, meglio, dell'ostetrico, come è prescritto dalla legge (art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070).

La minaccia di aborto e l'aborto in atto richiedono sempre l'intervento del medico, al quale soltanto compete lo stabilire le cure, e la levatrice, nel caso in cui non sia presente alcun pericolo, rifiuterà le sue cure qualora non intervenga il medico.

Approssimandosi il giorno preveduto per il parto, la levatrice deve tutto predisporre nel miglior modo sia nei riguardi della gestante, sia nei riguardi della preparazione della camera ove il parto avrà luogo, acciò questo si compia nelle migliori condizioni. Non debbono essere dimenticati le cure di igiene e di pulizia della gestante, il bagno, la preparazione di biancheria di bucato e dei sussidi più necessari al parto.

Art. 3.

Busta ostetrica.

Ogni levatrice, chiamata ad assistere una donna in parto, deve portar seco:

a) *una busta di idoneo materiale (fibra, tela di vela, ecc.) contenente gli oggetti seguenti*:

1. Spazzolino, forbici curve sul piatto e lima per le unghie;
2. Grembiule di tessuto bianco, netto di bucato, a maniche corte, che giungano sopra il gomito, di forma e dimensioni da coprire tutta la parte anteriore della persona, ed una cuffia di tela bianca, pure netta di bucato;
3. Uno stetoscopio;
4. Un termometro centigrado clinico a massima, campionato;
5. Un pajo di forbici smusse, da servire esclusivamente per la recisione del funicolo;
6. Due pinze di Péan o di Kocher o simili, ed un paio di forbici rette un po' lunghe per taglio di garza, tela, ecc.;
7. Alcuni cateteri vescicali di vario calibro in gomma ed uno metallico per donna, per l'estrazione dell'urina dalla vescica;
8. Un bastoncello di vetro pieno della lunghezza di 10-15 centimetri, da servire per istillare collirio;
9. Una piccola bacinella metallica in ferro-smaltato per lavaggio delle mani in alcool;
10. Un tubo cannula di vetro (diametro: mill. 5 o 6) ad estremi arrotondati a fuoco, meglio se leggermente ricurvo, con annesso tubo di gomma, per aspirare il muco o liquidi abnormi del parto pervenuti nelle vie respiratorie del neonato asfittico (può servire all'uopo anche un catetere vescicale di vetro per donna, munito di tubo di gomma);
11. Un paio di guanti di gomma adatti alla mano, che debbono esser sostituiti sempre quando, per il lungo uso, siano divenuti troppo ampi, o quando siano in qualche parte rotti e non possano più proteggere la mano;
12. Due provette o tubetti da saggio, di vetro, per esame di urina;
13. Un enteroclisma di vetro con tubo di gomma e rubinetto;
14. Una cannula rettale in gomma indurita, da servire esclusivamente per l'uso rettale, munita di piccolo tratto di tubo di gomma per il suo innesto;
15. Uno speculum bivalve, da servire, in casi del tutto eccezionali di emorragia, per lo zaffamento vaginale, quando non sia possibile avere in tempo utile l'intervento del medico;
16. Una pinza lunga da zaffamento vaginale;
17. Un rasoio (meccanico o pur comune) per la tricotomia;

b) *deve avere a disposizione per ogni parto il seguente materiale*:

1. *Sapone;*
2. Due bottiglie di 300 grammi ciascuna di *alcool* comune, anche se denaturato;
3. Una boccetta di vetro oscuro contenente circa trenta grammi di *tintura di jodio* officinale preferibilmente preparata con aggiunta di joduro potassico allo scopo di meglio garantirne la conservazione;
4. Una boccetta di vetro oscuro contenente 50 grammi di soluzione (di recente preparata) di *permanganato potassico* all'uno per quattromila in acqua distillata, che deve servire per la lavatura degli occhi del neonato;
5. Una boccetta di vetro oscuro, contenente circa 10 grammi di soluzione di *nitrato di argento* all'uno per cento in acqua distillata (*nitrato d'argento*: *centigrammi dieci* - *acqua distillata*: *grammi dieci*), da servire come collirio nei casi indicati all'art. 10 delle presenti istruzioni. La soluzione di nitrato d'argento deve essere sempre di fresco preparata;
6. Una boccettina contagocce a tappo smerigliato a buona chiusura, contenente circa 5 grammi di *acido acetico*, per l'esame dell'urina;
7. Fialette di *ergotina* al 75 per 100, della capacità di un centimetro cubico, in numero almeno di tre;

8. Tre fialette di *olio canforato* (soluzione oleosa di *canfora* al 20 per cento) di un centimetro cubico ciascuna;

9. Tre fialette di *etere solforico* di un centimetro cubico;

10. Un *rocchetto di seta* ad uso chirurgico del n. 3, per la legatura del funicolo, oppure 5 *anellini di gomma* allo stesso scopo. Rocchetto di seta ed anellini di gomma saranno già pronti all'uso, sterili, conservati in piccola bottiglia a collo largo smerigliato ripiena di alcool. Potranno essere anche resi sterili estemporaneamente con ebollizione. Non debbono mai esser posti in uso se non sterilizzati;

11. Almeno 200 grammi di *cotone idrofilo* sterilizzato, distribuito in otto pacchetti da 25 grammi l'uno, e due scatoline di *garza sterilizzata* suddivisa in quadri delle dimensioni di 10 centimetri per 10 centimetri. La suddivisione del cotone e della garza è utile, perchè nell'uso, che verrà fatto partitamente dell'uno e dell'altra, si avrà, così, la possibilità di lasciare sterile la parte non adoperata.

Le boccette ai numeri 3, 4, 5, 6, debbono essere differenti per grandezza oltre che per il colore del vetro, sicchè la levatrice non debba mai scambiarle l'una con l'altra. Soprattutto deve tener ben distinta la boccetta contenente il collirio di nitrato d'argento e non deve adoperarla senza il preventivo controllo ripetuto volta per volta.

Le soluzioni medicamentose, indicate ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, verranno rilasciate dai farmacisti, nei quantitativi prescritti dalle presenti istruzioni, a semplice richiesta della levatrice, a condizione che di ogni prelevamento sia rilasciata ricevuta sottoscritta dalla levatrice prelevante.

Art. 4.

Assistenza al parto.

Fin dal primo momento, in cui la levatrice giunge presso la partoriente, essa deve controllare severamente ogni atto volto all'assistenza ad essa devoluta.

Una tale assistenza svolgesi in 3 tempi, per 3 scopi ben distinti:

I) Nel *primo tempo* la levatrice provvederà a mettere la camera nelle condizioni igieniche più favorevoli, ed a preparare tutto quanto è necessario per il parto;

II) Nel *secondo tempo* procederà all'esame ostetrico esterno della partoriente;

III) Nel *terzo tempo* si preparerà per potere praticare eventualmente la esplorazione vaginale ostetrica e per l'assistenza diretta al parto.

1° tempo. La levatrice deve curare che la camera ove avrà luogo il parto sia nelle condizioni igieniche migliori possibili e ben pulita, eliminando gli oggetti ingombranti e tutto quanto può essere ricettacolo di polvere, la quale, come è noto, è sempre ricca di germi di infezione.

Disporrà che si faccia bollire, possibilmente in due pentole, ben nettate ed a buona chiusura, una abbondante quantità di acqua. Quando l'acqua sia in decisa ebollizione lascerà immersi in una di esse, per quindici o venti minuti almeno, tutti gli oggetti che debbonsi adoperare durante l'assistenza al parto (forbici, pinze, guanti, sei teli quadrati o piccoli asciugamani, se già non li avrà provveduti sterilizzati, ed anche il filo di seta o gli anellini per la legatura del funicolo, se anche questi sussidi non avrà già sicuramente sterili).

Per prelevare l'acqua bollita e raffreddata o intiepidita dall'altra pentola si avvarrà di un comune mestolo metallico, che vi avrà fatto bollire dentro.

Per potersi valere più agevolmente dell'acqua sterile, potrà — ove le sarà possibile — far bollire l'acqua, invece che nella pentola, nel vetro dei comuni fiaschi da vino, tolto dal guscio dalla paglia, accuratamente prima nettato con acqua corrente, riempito non completamente dell'acqua da sterilizzare e chiuso nell'imboccatura del collo con bicchierino di vetro o di coccio postovi sopra come campanula.

Farà bollire in una terza pentola, questa molto più piccola, lo spazzolino per le mani.

La levatrice si assicurerà, poi, che la biancheria del corpo e del letto della partoriente sia, al pari di tutta quella da usarsi durante il puerperio, netta di bucato e per quanto è possibile abbondante.

Così preparato l'ambiente del parto e quanto ad esso sarà necessario, la levatrice — dopo di essersi rimboccate le maniche fino al di sopra del gomito, e di essersi tolti anelli e braccialetti — si taglierà corte le unghie e si laverà lungamente, accuratamente le mani e le avambraccia con acqua calda, più volte rinnovata, e sapone. Indi vestirà cuffia e grembiule.

2° tempo. La levatrice procederà all'esame della partoriente, cominciando, se il caso non è urgente dall'*esame esterno*. Con questo esame cercherà di raccogliere i dati più importanti rispetto alla presentazione ed alle condizioni del feto nell'utero, mediante la palpazione e l'ascoltazione, o li controllerà ancora, se già prima li aveva rilevati.

3° tempo. La levatrice si disporrà per praticare, quando ne vegga la necessità, l'*esplorazione vaginale ostetrica,* e per *l'assistenza diretta al parto,* quando per chiari segni lo vegga prossimo.

Per prepararsi a questa delicatissima parte della sua assistenza, nella quale è tanta sua responsabilità, la levatrice dovrà:

1° tornare a lavarsi le mani almeno per 5 minuti in acqua corrente o frequentemente rinnovata in una catinella (meglio se l'acqua sarà calda), e si varrà largamente del sapone e dello spazzolino precedentemente bollito per questo lavaggio;

2° lavare con acqua e sapone i genitali esterni della partoriente, la parte interna delle coscie e le regioni ipogastrica ed inguinali. Questo lavaggio deve essere fatto attentamente, curando che siano bene deterse le pieghe inguinali, quelle genito-crurali e quelle fra le piccole e le grandi labbra vaginali, come quelle che sono intorno al clitoride, ove facilmente sono trattenuti materiali sebacei sempre settici.

Prima di tal lavaggio la levatrice avrà cura di controllare, se in alcuna parte dei genitali della partoriente siano manifestazioni morbose (ulcerazioni, secrezioni purisimili abnormi, ecc.).

In tal caso non praticherà il lavaggio della parte con le mani nude, perchè potrebbe così renderle settiche coi detti prodotti morbosi, ma lo praticherà con le mani coperte dai guanti precedentemente bolliti.

Dopo questo lavaggio dei genitali esterni, essa provvederà ad eseguire la tricotomia della regione genitale esterna, togliendone via cioè i peli con il rasoio ovvero raccorciando questi a fior di pelle con adatte forbici, meglio se ricurve sul piatto.

Dopo di che ripeterà il lavaggio con acqua e sapone dei genitali e delle regioni prossime.

Dopo coprirà con i teli sterilizzati con l'ebollizione, o già forniti sterilizzati all'autoclave, il piano del letto sotto ed avanti i genitali e ricoprirà la faccia interna delle coscie, la regione tutta del ventre della partoriente, in modo che le mani coperte di guanti sterili non debbano ad un dato momento inquinarsi, specie quando avranno occasione di portarsi appunto sul ventre della partoriente per toccare attraverso la parete addominale l'utero nel secondamento o nel *post-partum;*

3° così preparata la partoriente, la levatrice procederà alla *disinfezione delle mani* che deve praticare con severa accuratezza, ricordando che una disinfezione delle mani non corretta potrebbe essere causa di puerperio morboso.

Di regola per la disinfezione delle mani la levatrice si dovrà valere della piccola catinella, che avrà recata seco o avrà fatto provvedere nella casa della partoriente, e, fattala nettare dalla polvere, che eventualmente vi fosse raccolta, vi brucerà dentro un poco di alcool nella quantità di un cucchiaio procurando che la fiamma ne lambisca tutta la superficie interna. Accertatasi che la fiamma sia poi spenta, vi verserà entro circa 150 grammi dell'alcool, quanto le sarà sufficiente a lavarsi le mani.

Prima, però, di lavarsi le mani con l'alcool così preparato, le laverà ancora una volta sotto il getto di acqua corrente o di acqua calda che vi si farà versare sopra gradatamente, adoperando largamente, per questo lavaggio detersivo, sapone e lo spazzolino, nuovamente bollito per 10 minuti nella pentolina adatta. Laverà con ogni cura tutta la superficie delle mani e delle avambraccia, con speciale attenzione alle dita ed ai solchi ungueali.

Dopo questo lavaggio protratto per 5 minuti almeno, porterà le mani nell'alcool della bacinella già sterilizzata e preparata come sopra.

Il lavaggio delle mani e delle avambraccia con alcool deve essere accurato specialmente nei solchi ungueali ed in ogni parte della superficie cutanea; deve esser protratto almeno per 5 minuti. Potrà valersi per questo anche di una piccola falda di garza sterile, che preleverà dal pacchetto, che la contiene, a mezzo di una pinza sterilizzata preventivamente con l'ebollizione.

Provveduto, così, alla disinfezione delle mani, essa le coprirà con i *guanti*, che, nel caso siano stati adoperati precedentemente, avrà resi sterili nuovamente in acqua bollente per 20 minuti almeno.

Speciale attenzione deve portare la levatrice, quando dovrà coprire le mani con i guanti sterilizzati, perchè dovrà mantenerli sterili per il riscontro vaginale o per l'assistenza al parto.

Per facilitare lo scorrimento delle mani nei guanti avrà l'avvertenza di aver le mani bagnate di alcool abbondantemente. Con le dita nude di una mano, benchè disinfettate nel modo detto, non dovrà mai toccare le dita del guanto sterile che va calzando nell'altra mano.

Nel caso in cui i guanti non possano utilizzarsi per rottura od altro, la levatrice dovrà stropicciare le mani, specialmente nei solchi ungueali, con falda di garza sterile sulla quale avrà fatto versare alcune gocce di tintura di jodio. Le dita così jodizzate laverà, poi, per detergerle, con l'alcool della catinella o meglio con altro alcool che vi si farà versare sopra.

Durante l'assistenza al parto, di frequente tornerà a lavare le mani con alcool jodato, che preparerà versando nella bacinella sterilizzata 200 cmc. di alcool ed un cucchiaio di tintura di jodio.

Di questo alcool jodato si servirà anche se avrà le mani coperte dai guanti sterili, specialmente quando durante l'assistenza al parto, le mani siano venute accidentalmente a contatto con oggetti di insicura asepsi.

Con le mani così preparate la levatrice potrà praticare, se ne riconosce la necessità, il *riscontro vaginale*.

In tal caso dovrà da prima disinfettare i genitali della donna, già accuratamente lavati.

Si servirà per questa disinfezione di un batuffolo di cotone o di garza sterile, sempre accuratamente prelevato con una pinza, sterilizzata con l'ebollizione o con la fiamma di alcool.

Il batuffolo montato sulla pinza sarà adoperato, quasi a guisa di pennello, bagnato abbondantemente con l'alcool jodato e così portato prima su tutta la cute dei genitali esterni, poi su quella della faccia interna delle coscie e sulla cute dell'ipogastrio in ultimo.

Di questa soluzione alcool-jodata la levatrice si servirà per toccare subito dopo il parto i genitali esterni, il vestibolo, la parte bassa del canale vaginale, ed in particolare le superfici delle mucose abrase.

Particolare rinnovata disinfezione della mano, pur ricoperta di guanti bolliti, sarà praticata dalla levatrice con l'immergerla di nuovo nell'alcool jodato, se ad un dato momento della assistenza vedrà la necessità di rinnovare il riscontro vaginale.

Art. 5.

Speciali raccomandazioni vanno fatte per la migliore *assistenza al parto*:

a) La levatrice dovrà aver cura di non ripetere il *riscontro vaginale* alla partoriente senza precisa indicazione, tenendo presente che il parto normale può essere assistito senza riscontro vaginale, essendo sufficiente ad ogni particolare controllo diagnostico l'esame ostetrico esterno.

Anzi la levatrice farà bene a praticare l'esame ostetrico vaginale preferibilmente in gravidanza, prima dell'inizio del travaglio di parto. I dati clinici, i rapporti del feto nell'utero, le condizioni della pelvi, tutto le sarà noto per questo esame ed i rilievi fatti, se regolari, le saranno utili in tutta l'assistenza ulteriore che dovrà dare alla partoriente.

Solo in caso di chiari segni di complicazione del parto, potrà essere ripetuto il riscontro vaginale, anche per averne norma per la chiamata del medico-ostetrico.

Fuori di ogni complicazione, nel parto normale deve bastare il riscontro addominale esterno.

b) Durante l'assistenza al parto la levatrice deve mantenere un severo controllo sulla sterilità delle mani curando che esse non vengano mai in contatto con oggetti o con parti della donna che non siano stati disinfettati. Se questi contatti inquinati accadranno, la levatrice dovrà togliersi i guanti per farli bollire nuovamente. In caso eccezionale se non avrà tempo per una nuova disinfezione dei guanti mediante ebollizione, laverà di nuovo le mani inguantate con l'alcool jodato.

c) Non terrà mai le dita nella vagina della partoriente per nessuna ragione, e mai penserà di trattenervele per credere di praticare una più pronta dilatazione della bocca uterina.

d) Mai dovrà ungere i genitali della partoriente con sostanze grasse. Mai farà uso di spugne, perchè queste non possono in alcun modo esser rese sicuramente sterili.

e) Nel periodo di secondamento si limiterà di regola a sorvegliare e controllare la contrazione e retrazione uterina, (portando di quando in quando la mano sopra l'addome della partoriente, ricoperto da telo sterilizzato) e a raccogliere la placenta al momento della sua espulsione.

Mai dovrà fare trazione sul tralcio del cordone ombelicale nell'attesa del secondamento. Mai praticherà massaggi del corpo uterino, non richiesti da emorragia in atto per atonia.

Art. 6.

Operazioni vietate alla levatrice.

Fermo restando il divieto, portato dall'art. 1 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3318, per le operazioni che ri-

chieggono l'uso di strumenti chirurgici, *è del pari vietato* alle levatrici:

1° di dar cure per l'aborto;

2° di eseguire la riduzione dell'utero gravido retroverso o retroflesso;

3° di eseguire la episiotomia, e ciò anche perchè si richiede per essa l'uso di strumenti chirurgici, vietato in linea generale alla levatrice;

4° di eseguire il rivolgimento fetale per manovre interne o miste, tanto nelle presentazioni cefaliche che in quella di spalla, tanto in donna sana, che in donna malata;

5° di eseguire il secondamento artificiale o di estrarre parte degli annessi fetali ritenuti;

6° di fare tentativi di dilatazione del collo dell'utero neppure allo scopo di facilitare il parto;

7° di praticare lo zaffamento dell'utero;

8° di praticare la riduzione dell'utero inverso, a meno che sia impossibile assolutamente ottenere l'intervento del medico. In questo caso del tutto eccezionale la levatrice deve sempre aver presente la responsabilità, alla quale andrebbe incontro per la non facile e pericolosa tecnica e dovrà astenersi da essa ai primi infruttuosi tentativi. L'attesa del medico potrà esser meno pericolosa;

9° di eseguire la recisione del frenulo della lingua, inutile e pericolosa pratica per solito, la quale, se necessaria, deve essere affidata alla responsabilità del medico. Ricordi la levatrice che un neonato può morire per la recisione emorragica del frenulo linguale.

Art. 7.

Operazioni consentite alla levatrice.

Le levatrici *potranno per contro eseguire*:

1° il cateterismo vescicale;

2° i clisteri alle donne ed ai bambini sia per svuotare l'intestino, sia per introdurre sostanze medicamentose prescritte dal medico, oppure per introdurre una certa quantità di soluzione fisiologica di cloruro di sodio o glucosata od altra prescritta dal medico, per combattere stati di anemia acuta consecutivi a perdite emorragiche durante il parto;

3° la puntura delle membrane ovulari, solo, però, se richiesta da condizioni generali del parto o locali, purchè la dilatazione della bocca uterina sia completa, la presentazione fetale sia quella del vertice ed il bacino sia normale;

4° la puntura delle membrane a dilatazione pur incompleta della bocca uterina nel solo caso di placenta previa marginale con emorragia in atto, alla condizione ancora che trattisi di una situazione longitudinale del feto e che il segmento previo delle membrane da pungere sia facilmente accessibile;

5° il completamento degli ultimi due tempi dell'estrazione podalica del feto, abbassamento della testa flessa, ad espulsione del tronco fetale già avvenuta spontaneamente;

6° la esecuzione della versione per manovre esterne durante la gravidanza o nel travaglio di parto a membrane integre, nella presentazione della spalla;

7° lo zaffo della vagina in caso di emorragia;

8° la legatura e la recisione del funicolo ombellicale;

9° la premitura del feto nell'utero per facilitarne la espulsione;

10° la premitura dell'utero sicuramente retratto e contratto nel periodo del secondamento ed a placenta sicuramente distaccata e discesa al disotto del cercine di contrazione;

11° la premitura dell'utero nel post-partum per ottenere la fuoriuscita di coaguli ritenuti, se provochino perdita di sangue, perchè impediscono la regolare retrazione della parete uterina;

12° le irrigazioni vaginali, purchè prescritte dal medico;

13° le iniezioni ipodermiche di ergotina, dopo l'eventuale svuotamento dell'utero dai coaguli sanguigni nei casi di atonia dell'utero nel post-partum;

14° le medicature vaginali se prescritte dal medico e sotto il suo controllo;

15° le iniezioni ipodermiche di qualunque sostanza medicamentosa purchè prescritta dal medico. *In casi del tutto eccezionali di depressione cardiaca o di acuta anemia della partoriente o puerpera, nell'attesa del medico, la levatrice potrà di sua iniziativa praticare una sola iniezione di canfora e di etere, intendendo la responsabilità che va ad assumere con questa iniziativa.*

Art. 8.

Assistenza dopo il parto.

Terminato il parto, la levatrice laverà i genitali esterni della puerpera dapprima con acqua bollita, ed eventualmente con sapone, indi con un batuffolo, montato in una pinza sterilizzata, ed imbevuto con alcool jodato.

Ripetuta quindi la disinfezione delle mani, inguantate, con l'alcool jodato, controllerà accuratamente l'eventuale presenza di lacerazioni vaginali o vagino-perineali grandi o piccole, per le quali deve sempre esser reclamata l'opera di sintesi del medico chirurgo, per evitare immediate cause d'infezione e, più tardi, gravi cause di dislocazioni uterine e prolassi genitali.

Dopo la più scrupolosa ispezione dei genitali esterni, nuovamente lavati e toccati con alcool jodato, la levatrice applicherà su di essi una falda di garza o di cotone ed un pannolino sterilizzati dopo aver sostituito la biancheria imbrattata di sotto la puerpera con altra netta di bucato. Farà portar via detta biancheria dalla camera del parto e farà ripulire, ove d'uopo, il pavimento di questa senza produrre movimento di polvere.

Intanto è assoluto obbligo della levatrice quello di *esaminare attentamente la placenta e le membrane*, che dovranno esser conservate, nel caso specialmente che appaiano incomplete, per essere sottoposte all'esame del medico, subito chiamato.

Dopo questo, il còmpito di assistenza della levatrice non è compiuto. Essa ha l'obbligo di trattenersi ancora presso la puerpera, nei casi normali, almeno *due ore* sorvegliando particolarmente la permanente retrazione emostatica del corpo uterino. Occuperà queste due ore anche per le cure al neonato od altre alla puerpera, eventualmente necessarie.

Nei casi che, anche lievemente, si allontanino dalla normalità, per condizioni generali o genitali comunque irregolari, la levatrice non deve lasciare la puerpera fino a che non sia autorizzata dal medico, la cui presenza deve esser subito richiesta.

La levatrice curerà in ultimo che gli oggetti adoperati nella assistenza al parto siano volta per volta accuratamente nettati ed asciugati prima di riporli nella sua busta ostetrica, per conservarli utili più lungamente nel suo esercizio pratico.

Art. 9.

Assistenza durante il puerperio.

Nei primi cinque giorni la levatrice visiterà di regola la puerpera almeno una volta al giorno — meglio se due volte nelle ventiquattro ore. Ne rileverà ogni volta la temperatura ascellare tenendone apposita nota scritta. Constaterà le con-

dizioni dei *lochi* sulle pezze; quindi provvederà alla disinfezione dei genitali della puerpera (lavaggio con acqua bollita e disinfezione con alcool jodato) e ne controllerà le condizioni con ogni cura per sorprendere gli eventuali primi segni di sepsi per i quali deve sempre richiedere l'opera del medico-chirurgo.

Per le cure durante il puerperio, la levatrice provvederà sempre a toccare i genitali della donna con mani lavate, disinfettate con alcool e coperte poi da guanti bolliti. Si farà aiutare nella bisogna da persona di famiglia della puerpera, sia per versare l'acqua bollita occorrente al lavaggio dei genitali esterni, sia per avere gli oggetti ed i sussidi necessari alle cure. *Per queste cure* essa userà sempre garza e cotone sterilizzati montati su pinza. L'alcool jodato, le garze, il cotone sterilizzato nei modi anzidetti, saranno, per le cure, disposte nella catinella sterilizzata.

La levatrice vigilerà nelle sue successive visite il decorso del puerperio, assicurandosi che la puerpera sia bene assistita in sua assenza e che la biancheria della persona e del letto sia cambiata il più frequente possibile, e sia sempre netta di bucato.

Provvederà ancora che la puerpera in sua assenza abbia dai famigliari le cure semplici per il lavaggio e le disinfezioni dei genitali ad ogni eventuale urinazione e defecazione. Per tali cure predisporrà i necessari sussidi, per modo che la donna non ne abbia causa di infezione (fiasco di acqua bollita sterile pronto, solo che per poco lo riscaldi; garze già immerse in alcool in una catinella sterilizzata opportunamente coperta; pinza lunga da medicazione sterilizzata e conservata sterile nell'alcool della catinella). La levatrice darà le opportune istruzioni ai famigliari per queste cure.

Alla fine di ogni medicazione, la levatrice curerà che la puerpera abbia avanti i genitali una falda di garza o cotone sterilizzati ivi trattenuti da pannolino, preferibilmente sterilizzato, fissato con spille di sicurezza ad adatto bendaggio del ventre.

Nei casi di temperatura febbrile sorta nei primi giorni di puerperio o tardivamente; nei casi di polso frequente, oltre le ottanta battute al minuto primo; nei casi di lochiazione di odore grave o troppo a lungo ematica o in qualunque modo anormale, la levatrice dovrà (a norma dell'art. 2 del Regolamento, per l'esercizio ostetrico delle levatrici, 6 dicembre 1928, n. 3318) chiamare il medico per suo stretto obbligo a fine di non incontrare le più gravi sanzioni della legge.

Art. 10.

Assistenza al neonato.

La levatrice che abbia seguito le lezioni di puericultura, conosce le *cure* che deve dare al *neonato*. Dovrà praticarle, come le ha apprese, correttamente, subito dopo il parto e nei giorni seguenti.

Cure per la profilassi oftalmica. — La levatrice non deve tralasciare mai di lavare delicatamente le palpebre del neonato subito dopo la nascita. Laverà la superficie esterna di esse con batuffolo di cotone sterile imbevuto della soluzione di permanganato potassico all'uno per quattromila, intiepidita a bagno-maria. Ugualmente laverà con la stessa soluzione la regione orbitale esterna tutta intera.

Ogni qualvolta sia noto che la partoriente era sofferente prima e durante la gravidanza per secrezioni purisimili vaginali o per urinazione fastidiosa od urente, oppure quando siano palesi i segni di uretrite o bartolinite in atto, quando siano presenti produzioni condilomatose o secrezioni siero-purulente genitali, o arrossamenti vulvari o della cute della faccia interna delle coscie della partoriente, e finalmente quante volte — per dichiarazione avuta dal padre o dalla madre del neonato — la levatrice venga a cognizione, o anche solo abbia il sospetto, dell'esistenza di un'infezione blenorragica coniugale, deve assolutamente essere persuasa che per la profilassi oftalmica del neonato non può bastare il lavaggio palpebrale esterno e della regione orbitale esterna con la detta soluzione di permanganato potassico.

Essa avrà l'obbligo di praticare la « *profilassi oftalmica* » dettata dal Credè ed ormai in uso presso tutti gli istituti ostetrici, per tutti i neonati. Instillerà cioè nell'angolo interno di ciascun sacco congiuntivale una goccia di soluzione di nitrato d'argento all'uno per cento, avendo cura che la soluzione medicamentosa si diffonda in tutta la faccia interna delle palpebre. Deve instillare una goccia sola per ciascun occhio e si servirà all'uopo, invece che di un contagocce, di una bacchettina di vetro, la quale appunto rende più facile e più sicura la instillazione di una unica goccia.

Se il medico è presente al parto, tale pratica di profilassi deve esser fatta per sua disposizione e nei modi da lui suggeriti.

Se il medico è assente, la levatrice è tenuta ad informarlo subito dopo, rendendolo edotto dei rilievi fatti, che la persuasero a praticare la profilassi oftalmica con la soluzione di nitrato d'argento.

Parimenti il medico sarà chiamato se negli occhi del neonato rimangano arrossamenti congiuntivali o si producano secrezioni abnormi, purisimili.

La levatrice deve invigilare ogni giorno lo stato degli occhi del neonato per non far mancare le cure del medico ai primi segni di fatti infiammatori palpebrali.

Art. 11.

Dopo le cure di profilassi oftalmica sono importanti quelle che la levatrice deve praticare ad evitare infezioni del *moncone del cordone ombelicale*.

Per queste cure profilattiche la levatrice, oltre a praticare la legatura del cordone sempre con materiale sterile (filo di seta bollito, anellini di gomma sterilizzati), ne soffregherà dolcemente il moncone con cotone imbevuto di alcool, evitando, però, che questo scorra sulle pareti addominali del neonato: di poi lo avvolgerà in garze sterili rese umide con poche gocce di alcool per renderne più facile e sicura la mummificazione.

Art. 12.

La levatrice deve provvedere anche alla *pulizia della bocca* del neonato che può contenere liquido amniotico, sangue, prodotti di secrezione materna, deglutiti eventualmente durante il parto. Queste sostanze abnormi, tratte con le prime inspirazioni del neonato nelle sue prime vie respiratorie, potrebbero dar luogo ad impedimento dell'iniziarsi regolare del respiro e potrebbero condurre germi, donde bronchiti e broncopolmoniti anche mortali nei primi giorni di vita del neonato.

La levatrice sa che, nel caso diano impedimento al respiro, essa deve aspirarle con la adatta cannula di aspirazione, che ha seco nella busta ostetrica. Libererà così il neonato dai pericoli dell'asfissia. Ma nel caso che anche di asfissia non si tratti, è bene che la levatrice pulisca la bocca del neonato col dito avvolto da garza sterile. Questa detersione deve esser condotta con la delicatezza necessaria, perchè non ne resti offesa la mucosa buccale.

La levatrice non ignora il modo come praticare il primo *bagno del bambino* e le speciali cure da avere anche nei riguardi della temperatura dell'acqua, intorno a 37° gradi cen-

tigradi, misurata col termometro o apprezzata col termotatto giustamente.

Si varrà per questo bagno del sapone e del cotone all'uopo preparato. E' buona pratica di prudenza di fare in modo che non resti immersa nell'acqua del bagno la regione ombellicale del neonato e ciò per evitare cause di probabile inquinamento del moncone del cordone ombellicale.

Ad eliminare questo pericolo la levatrice può procedere alla pulizia del bambino anche senza immergerlo nel bagno portando su tutta la superficie del corpo del neonato dei grossi batuffoli di cotone — meglio se sterile — bagnati di acqua tiepida sterilizzata, evitando la regione ombellicale, per la quale la levatrice deve avere le speciali cure di asepsi sopra indicate. In questo caso adotterà il bagno per il neonato solo quando il tralcio ombellicale, mummificato, sarà caduto. La levatrice farà bene se potrà generalizzare tale pratica.

Deve anche evitare di lavare gli occhi del bambino con l'acqua del bagno.

Per quanto riguarda l'*abbigliamento del neonato,* dove sarà possibile, la levatrice abbandonerà la mala usanza di costituirlo con le comuni forti fasce, che immobilizzano il corpo del bambino. Basterà che gli indumenti ed i teli che ne ricoprono il corpo siano raccolti e fissati attorno al torace con una breve benda di tela fermata con spille di sicurezza. Se invece delle spille di sicurezza si adopereranno dei lacci, si guardi che essi non stringano troppo e non facciano male al bambino.

Art. 13.

Cure per l'allattamento materno.

Nel giorno seguente il parto, la levatrice preparerà le condizioni del facile e sano inizio dell'*allattamento materno.* Laverà con acqua sterile tiepida il capezzolo e, a mezzo di una garza sterile avvolta su un dito, leggermente imbevuta della stessa acqua tiepida sterile, laverà anche la bocca del neonato, toccandone dolcemente le mucose.

Dopo la poppata avrà ancora cura del capezzolo, che detergerà con garza ed acqua sterilizzate.

La levatrice reclamerà il giudizio del medico in ogni caso nel quale troverà difficoltà al regolare avviamento dello allattamento, e così in caso di arrossamenti e fessure (ragadi) della cute del capezzolo, di patine biancastre nella bocca del neonato.

Dove le sarà possibile, regolerà l'allattamento durante i primi giorni di vita del neonato a mezzo delle pesate, prima e dopo ogni poppata; prescriverà le ore delle poppate, darà suggerimenti per l'alimentazione della madre allattante nei primi giorni del puerperio e, in seguito, ad allattamento stabilito. Meglio procederà se per tali suggerimenti farà chiamare il medico o l'ostetrico.

Art. 14.

La levatrice deve spiegare opera di persuasione verso la puerpera e, se necessario, i suoi famigliari, nei riguardi della grande utilità dell'allattamento materno per il neonato, quando — s'intende — non vi siano controindicazioni da determinarsi dal medico. Ricorderà che il latte della madre appartiene al figlio e che il bambino affidato all'allattamento mercenario o cresciuto con allattamento artificiale ha maggiori probabilità di malattie e di morte.

Per il bambino la mammella della madre continua quasi la funzioni della placenta fetale e non può senza danno essere sostituita ed è sempre pericoloso sostituirla col poppatoio.

Cercherà, in ogni caso, che il giudizio del medico non manchi mai là dove si vuol rinunciare all'allattamento materno.

Art. 15.

Obblighi della levatrice nel caso di infezione puerperale.

Per i provvedimenti da prendere in caso anche semplicemente sospetto di *infezione puerperale,* la levatrice dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del Regolamento sull'esercizio ostetrico. Il più piccolo elevamento della temperatura ascellare della puerpera, misurata ogni giorno — come è suo dovere — deve provocare la immediata chiamata del medico. Così la puerpera deve essere visitata dal medico per ogni altra irregolarità (dolori uterini eccessivi od altri, scarsità oppure odore grave dei lochi, metrorragie in puerperio, ecc.).

Art. 16.

La levatrice ha il dovere di non dimenticare mai queste istruzioni e di attenersi sempre ad esse.

Roma, addì 17 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro per l'interno*:

Il direttore generale della Sanità pubblica:
FORNACIARI.

(2424)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Ukmar fu Marco, nato a Prosecco il 23 febbraio 1900 e residente a Prosecco n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Ukmar è ridotto in « Umari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ukmar nata Scabar di Andrea, nata il 13 novembre 1902, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 1° febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1624)

N. 11419-14257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umek Luigi fu Francesco, nato a Comeno il 14 luglio 1873 e residente a Trieste, via E. de Amicis n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Umek è ridotto in « Umelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Umek nata Covacich fu Antonio, nata il 6 agosto 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1625)

N. 11419-10951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Ungar fu Carlo, nata a Trieste il 1° ottobre 1873 e residente a Trieste, via di Romagna n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ungari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Ungar è ridotto in « Ungari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1626)

N. 11419-11623.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ada Urabitz recte Vrabec fu Enrico, nata a Trieste il 23 gennaio 1898 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ada Urabitz recte Vrabec è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1627)

N. 11419-11624.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Urabitz recte Vrabec fu Enrico, nata a Trieste il 25 novembre 1886 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Urabitz recte Vrabec è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1628)

N. 11419-12557.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Filippo Urbancich di Antonio, nato a Fiume il 18 maggio 1896 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Urbancich è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1629)

N. 11419-11625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Ursich di Francesco, nato a Gorjano il 2 novembre 1897 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Ursich è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Ursich nata Suban fu Giuseppe, nata il 22 febbraio 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1633)

N. 11419-12559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Valentich-Clarich fu Antonio, nato a Gimino d'Istria il 16 agosto 1865 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti-Clari ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Valentich-Clarich è ridotto in « Valenti-Clari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Benedetta Valentich-Clarich nata Benussi fu Nicolò, nata il 18 settembre 1877, moglie;
2. Zita di Giovanni, nata il 2 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1634)

N. 11419-13035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Urdich fu Martino, nato a Trieste il 16 luglio 1877 e residente a Trieste, Servola, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Urdich è ridotto in « Urdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	447530	180 —	*Salamone Bernardo* fu Giovanni, dom. in Palermo, con usuf. vital. ad Albanese Anna fu Francesco, ved. Salamone, dom. a Palermo	*Aventi diritto alla eredità* di Salamone Bernardo fu Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. ad Albanese ecc., come contro.
»	498901	2000 —	Brancato Ada di Tommaso, *nubile*, dom. a Palermo.	Brancato Ada di Tommaso, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Palermo.
3.50 %	226513	154 —	*Mallardi* Maria-Michela fu Cristiano, moglie di Tiraforti Eugenio, dom. in Foggia.	*Mallardo* Maria-Michela fu Cristiano, moglie ecc. come contro.
»	383514	52.50	*Mallardi Michelina* fu Cristiano, moglie di Tiraforti Eugenio di Zefferino, dom. a Faenza (Ravenna).	*Mallardo Maria-Michela* fu Cristiano, moglie ecc. come contro.
»	215191	17.50	Giavina *Pier* Emilia fu *Bernardo*, minorenne sotto la p. p. della madre Ianutolo Gros *Pier* Maria, dom. a Piedicavallo (Novara).	Giavina Emilia-*Elena* fu *Pier-Bernardo*, minore sotto la p. p. della madre Ianutolo Gros Maria, dom. come contro.
»	318292	24.50	Giavina *Pier* Emilia fu *Bernardo*, nubile, domiciliata a Piedicavallo (Novara).	Giavina Emilia-*Elena* fu *Pier-Bernardo*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	420067	65 —	Russo *Vittorio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mariglianella (Caserta).	Russo *Vittoria* di Giovanni, minore ecc., come contro.
3.50 % »	490551 303400	525 — 525 —	Fava *Cesare* fu Francesco, dom. a Salerno, vincolate.	Fava *Giulio-Cesare* fu Francesco, dom. a Salerno, vincolate.
Cons. 5 %	211152	60 —	Perin *Elisa* fu Giordano, nubile, dom. a Padova.	Perin *Luigia-Elisabetta, detta Elisa* fu Giordano, nubile, dom. a Padova.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	1076	Cap. 34.000 —	Enrietti *Mario* fu Domenico, minore, sotto la tutela di Gallo Luigi di Francesco.	Enrietti *Osimo-Mario Domenico* fu Domenico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	369841 369840	425 — 425 —	Colombo Gemma } fu Antonio minori sot- Colombo Angelo } to la p. p. della madre *Vables Adele-Elena*, ved. di Colombo Antonio, dom. a Milano.	Colombo Gemma } fu Antonio, minori sot- Colombo Angelo } to la p. p. della madre *Vable Elena-Maria-Adele*, ved. ecc. come contro.
»	369842	420 —	Colombo Angelo e Gemma fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Vables Adele-Elena*, ved. di Colombo *Antonino*, dom. a Milano, con usuf. a *Vables Elena* di Giuseppe, ved. di Colombo Antonio, dom. a Milano.	Colombo Angelo e Gemma fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Vable Elena-Maria-Adele*, ved. di Colombo *Antonio*, dom. a Milano; con usuf. a *Vable Elena-Maria-Adele* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	194371	33.105 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Hohen Schonhaussen (Berlino) e sotto la euratela dell'avv Bonino Oreste fu Simone, dom. in Milano, con usuf. a Hintze Alma-Sofia fu Rodolfo, ved. di Panizzardi Ludovico-Carlo dom. in Milano.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico-Augusto, minore ecc. come contro, e con usuf. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	457435	180 —	Ricci Giuseppina, nubile, Michele e Lella fu Camillo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre *Passeri* Assunta ved. Ricci, quali eredi indivisi del padre; con usufr. vital. a *Passeri* Assunta di Giuseppe, ved. di Ricci Camillo, dom. a Roma.	Ricci Giuseppina, nubile, Michele e Lella fu Camillo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre *Passari* Assunta, ved. Ricci, quali eredi indivisi del padre; con usuf. vitalizio a *Passari* Assunta di Giuseppe, ved di Ricci Camillo, dom. a Roma.
»	115956	220 —	Rossi Pusateri Antonino, Francesca, Stefano, Pietro, *Salvatore* e Rosalia di Achille, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. in Trabia (Palermo).	Rossi Pusateri Antonino, Francesca, Stefano, Pietro, *Salvatora* e Rosalia di Achille, minori ecc. come contro.
»	311393	5000 —	*Rolando*-Ricci Gerolamo fu Gerolamo, dom. a Genova, vincolata.	*Rolandi*-Ricci Gerolamo fu *Luigi*, dom. a Genova, vincolata.
»	98090	250 —	Avanzino Luigi fu *Nicola*, dom. in Torriglia (Genova).	Avanzino Luigi fu *Andrea*, dom. in Torriglia (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2272)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	486065	Fradella Bianca fu Calogero, domic. in Agrigento . . . L.	1,000 —
3.50 %	714876 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Balduzzi Mario, Annetta e Maria fratello e sorelle di Enrico, minori ed altre . . . . »	791 —
		per l'usufrutto: Balduzzi Enrico fu Angelo, domic. a Semiana (Pavia).	
»	731789 Solo certificato di nuda proprietà	per le proprietà: Balduzzi Bice moglie di Valdata Marco, Ernesto, Albina nubile, Mario, Annetta e Maria di Enrico, gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione di Inglese Alessandro fu Francesco e figli nascituri di Balduzzi Enrico fu Angelo anche sotto l'amministrazione del detto Inglese, domic. la prima a Montebello di Voghera (Pavia), il secondo e la terza a Voghera (Pavia) e gli altri a Semiana (Pavia), tutti quali eredi indivisi di Albina Inglese Zozzoli	259 —
		per l'usufrutto: Balduzzi Enrico fu Angelo, domic. in Semiana (Pavia).	
»	547297	Società di mutuo soccorso ed istruzione fra operai agricoltori ed arti affini di Bussoleno (Torino) . . . . »	35 —
»	803886	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	692254	Società operaia di mutuo soccorso di Bussoleno (Torino) . »	35 —
Cons. 5 %	425322	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
3.50 % - A	10337	Società operaia di mutuo soccorso degli artisti operai agricoltori ed arti affini di Bussoleno di Susa (Torino) . . . »	17.50
»	12436	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
3.50 %	770460	Gallione Laura di Maria, alias Givrenari, minore sotto la tutela legale della madre Gallione Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Torino . . . . »	52, 50
Cons. 5 %	375327 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Vella Anna fu Felice, ved. di Crosa Giacomo, domic. a Quittengo (Novara) . . . . »	10 —
		per la proprietà: Crosa Quinto fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Vella Anna fu Felice, ved. di Crosa Giacomo, domic. a Quittengo (Novara).	
3.50 %	622547	Bolongaro Maria fu Francesco, nubile, domic. a Stresa (Novara) »	350 —
»	351681	Bolongaro Eugenio fu Francesco, ecc. ecc. . . . . . . »	3.50
»	351682	Bolongaro Maria fu Francesco, ecc. ecc. . . . . »	3.50
»	351025 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bolongaro Eugenio, Maria e Margherita fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Tadini Carolina di Pietro, ved. di Bolongaro Francesco, domic. a Stresa (Novara) . . . . »	17.50
		per l'usufrutto: Tadini Carolina, ecc.	

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	244 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cappellania famigliare istituita da Suor Maria Maddalena Fusco . . . . L. per l'usufrutto: Rettore protempore della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ai Barrettari attualmente in persona del sacerdote Antonio Sarno di Salvatore.	199.32
Cons. 5 %	82642 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacerdote Luciano Giorgio di Secondo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano . . . . . » per l'usufrutto: Luzzatti Rachele fu Moisè, moglie di Lazzaro Sacerdote.	2,000 —
3.50 %	92559	Confraternita eretta nell'Oratorio di S. Rocco in Carbonara Scrivia (Tortona) . . . . »	3.50
»	92960	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	17423 Polizza combattenti	Mainero Guglielmo di Ireneo, domic. a San Vito Romano (Roma) . . . . »	20 —
3.50 %	587293	Guerriero Eduardo fu Enrico, domic. a Roma . . . . »	70 —
»	764119	Santinelli Ugo fu Ercole, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno). »	350 —
Cons. 5 %	91929	Ferraris Maria-Angela fu Attilio, minore sotto la tutela di Ferraris Agostino fu Eusebio domic. a Vercelli . . . . »	105 —
»	131578	Ferraris Angela-Maria fu Attilio, minore, ecc. come la precedente . . . . »	220 —
»	303616	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
»	361782	Intestata come la precedente . . . . »	315 —
»	87202	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista di Silvano, frazione del comune di Fermignano (Pesaro) . . . . »	10 —
3.50 %	808739	Borri Maria di Antonio, nubile, domic. in Torino . . . »	350 —
»	808740	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
P. N. 5 %	4524 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Adelia fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Secondi Claudia vedova di Guattari Augusto, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Secondi Claudia, ecc.	725 —
»	4525 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Lina fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	725 —
»	4526 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Fernando fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	725 —
»	4527 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Mario fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	725 —
3.50 %	205810 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brandi Gioacchino . . . . » per la proprietà: Opera Pia fondata in Napoli da Amato Gaetano, amministrata dalla locale Congregazione di carità.	168 —
»	785759 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Zevola Luigi di Antonio e vincolata allo stesso usufrutto qualora raggiungesse il 50° anno di età senza avere figli ovvero ai di lui fratelli e sorelle . . . . » per la proprietà: prole nascitura di Zevola Luigi di Antonio, domic. in Napoli.	497 —

Roma, 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1288)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.203.582.735,78	+ 30
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.483.857.304,99		+ 40.966
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.536. 29.649,27		—
		5.025.686.954,26	+ 40.966
Riserva totale . . . . . . L.		10.229.269.690,04	+ 40.996
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.799.690.475,81	—
Cassa . . . . »		242.364.518,45	+ 18.505
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.975.277.749,51	+ 22.851
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		7.426.822,73	+ 2.242
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.382.241.020,02		+ 279.129
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.392.096,45		—
		1.383.633.116,47	+ 279.129
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.062.832.747,75	— 345
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 97.506.398,38		+ 33.082
altri	» 95.829.138,18		+ 11.703
		193.335.536,56	+ 44.790
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . . . L.		458.585.690,88	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		150.015.896,07	+ 3
Istituto di liquidazioni . . . . »		755.373.262,63	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 73.656.198,34		—
Impiego fondo pensioni	» 197.788.203,06		— 66
Debitori diversi	» 1.691.771.910,08		+ 37.545
		2.025.701.311,48	+ 37.479
Spese . . . . L.		36.752.751,30	+ 6.461
L.		21.520.259.569,68	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		25.806.879.074,33	+ 696.847
L.		47.327.138.644,01	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		216.460.387,39	— 3.347
TOTALE GENERALE . . . L.		47.543.599.031,40	—

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 24 aprile 1930).

Il Governatore: STRINGHER.

(16312)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

aprile 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	16.062.400.050 —	+	194.262
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	467.217.044,09	+	53.603
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.046.629.167,81	—	143.416
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	17.876.246.261,90	+	104.449
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti passivi	»	29.232.477,25	+	12.074
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.390.071.741,77	+	296.256
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	380.000.000 —	+	20.000
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L. 73.656.354,63				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 943.683.084,73			+	5.647
		1.063.339.439,36	+	5.647
Rendite	L.	148.869.649,40	+	13.685
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	21.520.259.569,68		—
Depositanti	»	25.806.879.074,33	+	696.847
	L.	47.327.138.644,01		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	216.460.387,39	—	3.347
TOTALE GENERALE	L.	47.543.599.031,40		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.22 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 116.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.82	Oro	368.06
Svizzera	369.15	Belgrado	33.72
Londra	92.73	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.673	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.25	Norvegia	5.102
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.59	Danimarca	5.105
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.60
Peso Argentino Oro	16.565	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.295	Rendita 3 % lordo	41.375
New York	19.075	Consolidato 5 %	84.35
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3.50 %	74.60

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 194.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 24 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli — Intestazione: Don Ugo Cinquantini di Oreste per conto della Parrocchia di S. Anatolio in Petritoli — Titoli del Debito pubblico: assegni provvisori 2 — Rendita: L. 5,34, consolidato 3,50 %, di cui L. 2,33 con decorrenza 1° gennaio 1924 e L. 3,01 con decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolmento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2419)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Siracusa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreti della Regia direzione marittima di Catania nn. 6 e 7 in data 7 maggio 1930-VIII, i lavoratori del porto di Siracusa sono stati raggruppati nelle due seguenti Compagnie:

Compagnia S. Sebastiano fra caricatori e scaricatori del porto;

Compagnia stivatori.

(2423)